

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 918

Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

21/04/2024 - 06:39

Indice

1. DDL S. 918 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 918	4
1.3. Trattazione in Commissione	10
1.3.1. Sedute	11
1.3.2. Resoconti sommari	12
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	13
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 112 (ant.) dell'11/01/2024	14
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 115 (ant.) del 18/01/2024	37
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 82 (ant.) del 15/02/2024	41
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 86 (ant.) del 22/02/2024	42
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 88 (ant.) del 29/02/2024	43
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 92 (ant.) del 21/03/2024	44
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 94 (ant.) del 28/03/2024	45
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 95 (pom.) del 03/04/2024	46
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 101 (ant.) del 18/04/2024	47

1. DDL S. 918 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 918

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 918

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CUCCHI**, **Aurora FLORIDIA**, **DE CRISTOFARO** e **MAGNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2023

Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

Onorevoli Senatori e Senatrici. - Il disegno di legge proposto modifica la disciplina civilistica in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli, con l'obiettivo di garantire pari dignità alle donne nell'ambito del rapporto coniugale e familiare, allineando il nostro ordinamento a quello di altri Paesi europei, oltre che ai pronunciamenti giurisprudenziali europei e costituzionali.

Sotto il profilo comparatistico, ad esempio, in Spagna, vige la regola del doppio cognome, composto dal cognome paterno e da quello materno, e di conseguenza i genitori possono accordarsi sull'ordine dei cognomi da trasmettere ai figli. Parimenti, in Francia i genitori scelgono il cognome da dare ai figli tra quello paterno o quello materno o quello di entrambi nell'ordine da loro stabilito. In Germania, i genitori possono dare ai figli il cognome di famiglia oppure assegnare loro il cognome del padre o quello della madre, in base alla loro scelta.

In Italia, al contrario, la disciplina vigente, che prevede l'automatica attribuzione del cognome paterno, è frutto di una sorpassata concezione patriarcale della famiglia e si pone in evidente contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e parità fra uomo e donna. Invero il riconoscimento del cognome, lungi dal costituire un mero dato anagrafico, rappresenta un sostanziale elemento identificativo dell'individuo e una base di riferimento per la tutela dei diritti fondamentali della persona.

L'indifferibile necessità di riformare la normativa vigente è confermata dalla copiosa giurisprudenza europea basata su fonti convenzionali internazionali: esemplare la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo del 7 gennaio 2014 (Cusan e Fazzo c. Italia), che ha ritenuto la preclusione all'assegnazione al figlio del solo cognome materno come una forma di discriminazione basata sul sesso e, pertanto, palesemente in contrasto con il principio di uguaglianza tra uomo e donna, rispetto al quale l'Italia commette quindi una violazione. In quella sede la Corte di Strasburgo ha stabilito che i genitori hanno il diritto di dare ai propri figli anche il solo cognome della madre e ha perciò condannato l'Italia per violazione dell'articolo 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDO), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sul divieto di discriminazioni basate sull'appartenenza di genere, in combinato disposto con l'articolo 8, concernente il rispetto della vita familiare. La Corte ha inoltre esortato il nostro Paese ad adottare riforme legislative o di altra natura per ovviare alla predetta violazione.

La medesima questione è stata affrontata anche dalla Corte costituzionale, la quale già nell'ordinanza n. 176 del 1988 espressamente riconosceva che « sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale concili i due principi sanciti dall'articolo 29 della Costituzione, anziché avvalersi dell'autorizzazione a limitare l'uno in funzione dell'altro » (nello stesso senso anche l'ordinanza n. 586 del 1988). Con maggiore fermezza, in considerazione dell'immutato quadro normativo, nella sentenza n. 61 del 2006, la Corte ha sottolineato l'incompatibilità della

disciplina vigente con i valori costituzionali dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Tale sistema di attribuzione del cognome viene sin dal 2006 definito come il « retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna ». Da ultimo, la Corte, con l'ordinanza n. 18 dell'11 febbraio 2021 ha sollevato innanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 262, primo comma, del codice civile nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'acquisizione del cognome paterno, anziché il cognome di entrambi i genitori, rilevando a tal proposito il contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in riferimento agli articoli 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Nonostante la consolidata giurisprudenza costituzionale, sinora gli interventi legislativi in materia non hanno apportato modifiche sul tema. Ed invero, non se n'è occupato il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), con cui sono state poste le basi per la completa equiparazione della disciplina dello *status* di figlio legittimo, figlio naturale e figlio adottato, riconoscendo l'unicità dello status di figlio.

Inoltre, pur essendo stata modificata la disciplina del cambiamento di cognome - con l'abrogazione degli articoli 84, 85, 86, 87 e 88 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 e l'introduzione del nuovo testo dell'articolo 89, ad opera del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2012, n. 54 (regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396) - le modifiche non hanno attinto la disciplina dell'attribuzione « originaria » del cognome, effettuata al momento della nascita.

Pertanto, in assenza di interventi legislativi volti a disciplinare secondo nuovi criteri la materia dell'attribuzione del cognome ai figli, nella famiglia fondata sul matrimonio resta tuttora preclusa la possibilità per il figlio di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome della madre. Ebbene, la Corte costituzionale ha sancito che la preclusione in esame pregiudica il diritto all'identità personale del minore e, al contempo, costituisce un'irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare. Quanto al primo profilo di illegittimità, la Consulta ha evidenziato la « distonia » della norma censurata rispetto alla garanzia della piena realizzazione del diritto all'identità personale, avente copertura costituzionale assoluta, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione. Ed invero, il valore dell'identità della persona, nella pienezza e complessità delle sue espressioni, e la consapevolezza della valenza, pubblicistica e privatistica, del diritto al nome, quale punto di emersione dell'appartenenza del singolo ad un gruppo familiare, portano ad individuare nei criteri di attribuzione del cognome del minore « profili determinanti » della sua identità personale, che si proietta nella sua personalità sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione. Nel dettaglio, la Corte ha affermato che: « la piena ed effettiva realizzazione del diritto all'identità personale, che nel nome trova il suo primo ed immediato riscontro, unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale, impone l'affermazione del diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori ». Viceversa « la previsione dell'inderogabile prevalenza del cognome paterno sacrifica il diritto all'identità del minore, negandogli la possibilità di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno ». Quanto al concorrente profilo di illegittimità, consistente nella violazione del principio di uguaglianza dei coniugi, il giudice delle leggi ha sottolineato che « il criterio della prevalenza del cognome paterno, e la conseguente disparità di trattamento dei coniugi, non trovano alcuna giustificazione né nell'articolo 3 della Costituzione, né nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare, di cui all'articolo 29, secondo comma, della Costituzione ». Ed invero, come già osservato dai giudici costituzionali sin da epoca risalente, « è proprio l'eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la

diseguaglianza a metterla in pericolo », poiché l'unità « si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità » (sentenza n. 133 del 1970). La perdurante violazione del principio di uguaglianza « morale e giuridica » dei coniugi, realizzata attraverso la mortificazione del diritto della madre a che il figlio acquisti anche il suo cognome, contraddice, ora come allora, quella finalità di garanzia dell'unità familiare, individuata quale *ratio* giustificatrice, in generale, di eventuali deroghe alla parità dei coniugi, ed in particolare, della norma sulla prevalenza del cognome paterno.

Giusto quanto sopra, appare evidente l'impellenza di una riforma legislativa in materia. Il presente disegno di legge è finalizzato ad eliminare dall'ordinamento ogni discriminazione basata sull'attribuzione del cognome e quindi non poteva prescindere dal riconoscimento in capo a ciascun coniuge del diritto di conservare il proprio cognome all'atto del matrimonio. Si introduce inoltre, per i genitori, il principio della libera scelta del cognome da attribuire ai figli, nel senso di poter optare per entrambi i cognomi nell'ordine da essi stessi stabilito, o per il cognome di un solo genitore. In tal modo si superano i rilievi di ordine costituzionale presenti nell'attuale sistema di attribuzione del cognome ai figli, frutto come visto di un'ormai superata cultura familistica, centrata sulla consuetudinaria prevalenza del cognome dell'uomo e, in secondo luogo, si accolgono i rilievi mossi sul punto dalla Corte costituzionale.

Nel dettaglio, l'articolo 1 (rubricato « Disposizioni in materia di cognomi dei coniugi ») sostituisce l'articolo 143-*bis* del codice civile, stabilendo che ciascun coniuge conserva il proprio cognome nel matrimonio. Con il comma 2 si abroga la norma del codice civile, l'articolo 156-*bis*, che prevede il divieto imposto dal giudice alla moglie di usare il cognome del marito quando tale uso sia fortemente pregiudizievole; quest'abrogazione è resa necessaria dalla riformulazione dell'articolo 143-*bis*. Lo stesso dicasi dell'abrogazione dell'articolo 5, commi secondo, terzo e quarto, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, (legge sul divorzio), operata dall'articolo 1, comma 3, del presente disegno di legge. L'articolo 2 (rubricato « Introduzione dell'articolo 143-*quater* del codice civile in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio ») introduce nel codice civile l'articolo 143-*quater*, il quale stabilisce che, all'atto della dichiarazione di nascita del figlio presso gli uffici di stato civile, i genitori coniugati possano attribuirgli o il cognome del padre o il cognome della madre, ovvero il cognome di entrambi, nell'ordine concordato. In caso di mancato accordo, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, in ordine alfabetico. Al fine di evitare che, nella stessa famiglia, vi siano figli con cognomi diversi, la disposizione precisa che i figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente e, pertanto, registrati all'anagrafe dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest'ultimo. Inoltre, allo scopo di evitare una moltiplicazione di cognomi ad ogni nuova generazione si prevede che il figlio cui sono stati trasmessi entrambi i cognomi dei genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno, a sua scelta.

Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge estendono, con i dovuti adattamenti, i principi del nuovo articolo 143-*quater* (di cui all'articolo 2) ai figli nati fuori dal matrimonio ed ai figli adottivi.

In particolare, l'articolo 3 (rubricato « Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio ») del disegno di legge riformula l'articolo 262 del codice civile, relativo al « Cognome del figlio nato fuori del matrimonio », prevedendo una diversa disciplina in ragione del momento in cui avviene il riconoscimento del figlio. Quindi, se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la medesima disciplina di cui al nuovo articolo 143-*quater* del codice civile per il figlio di genitori coniugati. Se invece il figlio è riconosciuto da un solo genitore, assume il cognome di quest'ultimo. Laddove il riconoscimento da parte dell'altro genitore avvenga successivamente - come nel caso di attestazione giudiziale - il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché del figlio stesso, se di età superiore ai quattordici anni. Estendendo la disciplina dell'articolo 143-*quater* del codice civile, l'articolo stabilisce, inoltre, che, nel caso di più figli nati fuori dal matrimonio dagli stessi genitori, essi portino lo stesso cognome attribuito al primo figlio. Nel caso di riconoscimento da parte di entrambi i genitori si prevede, infine, che il genitore che abbia due cognomi possa trasmetterne al figlio soltanto uno, a sua scelta.

L'articolo 4 (rubricato « Modifiche agli articoli 299 del codice civile e 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato ») interviene sulla disciplina relativa all'attribuzione del cognome al figlio adottato. Nel dettaglio, il comma 1 sostituisce l'articolo 299 del codice civile, relativo al cognome dell'adottato maggiore di età. La nuova disciplina conferma, come regola generale, che l'adottato antepone al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. Se l'adozione del maggiorenne è compiuta da coniugi, gli stessi coniugi decidono d'accordo quale cognome attribuire al figlio adottivo (quello paterno, quello materno o entrambi, secondo l'ordine concordato) in sintonia con il nuovo articolo 143-*quater*; in mancanza di accordo, si segue l'ordine alfabetico. Il comma 2 dell'articolo 4 sostituisce il primo comma dell'articolo 27 della legge sull'adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184), relativo agli effetti dell'adozione sullo *status* del minore adottato. Superando l'attuale formulazione (ancora riferita all'acquisto di stato di figlio legittimo), i nuovi commi dell'articolo 27 fanno riferimento allo stato di figlio degli adottanti, estendendo all'adottato, ai fini dell'attribuzione del cognome, la sopradescritta disciplina di cui al nuovo articolo 143-*quater* del codice civile.

L'articolo 5 (rubricato « Cognome del figlio maggiorenne ») introduce una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. La disposizione introduce, una nuova procedura estremamente semplificata, consistente nella dichiarazione resa presso gli uffici di stato civile personalmente o per iscritto (con sottoscrizione autenticata), dichiarazione che va annotata nell'atto di nascita. Condizione necessaria per il figlio nato fuori del matrimonio è che sia stato riconosciuto dal genitore di cui vuole aggiungere il cognome o che la paternità o maternità siano state giudizialmente dichiarate. L'articolo 5 precisa, infine, che nelle ipotesi indicate (aggiunta del cognome paterno o materno) non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome o del cognome prevista dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il quale prevede la presentazione di una domanda al prefetto, l'affissione della stessa all'albo pretorio del comune e la possibilità per chiunque vi abbia interesse ad opporsi a tale domanda.

L'articolo 6 (rubricato « Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile ») demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - le indispensabili modifiche ed integrazioni al regolamento sul l'ordinamento di stato civile (il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000).

L'articolo 7 (rubricato « Clausola di invarianza finanziaria ») reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 8 (rubricato « Disposizioni finale ») contiene delle disposizioni finali che condizionano l'applicazione dell'intera nuova disciplina introdotta in materia di cognome dei figli all'entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dall'articolo 6. Il comma 3 stabilisce, in particolare, che il genitore del figlio minorenni nato o adottato prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6 può domandare all'ufficiale dello stato civile che al cognome del figlio sia aggiunto il cognome materno, secondo la procedura prevista dallo stesso regolamento. In questo caso, si prevede il consenso di entrambi i genitori (salvo che uno dei due sia deceduto) e del figlio minorenni qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di cognomi dei coniugi)

1. L'articolo 143-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 143-*bis*. - *(Cognome dei coniugi)*. - Ciascun coniuge conserva il proprio cognome ».

2. L'articolo 156-*bis* del codice civile è abrogato.

3. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono abrogati.

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 143-quater del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio)

1. All'articolo 144 del codice civile è premesso il seguente:

« Art. 143-quater. - *(Cognome del figlio nato nel matrimonio)*. - I genitori coniugati, all'atto della dichiarazione di nascita del figlio al registro civile, possono attribuirgli, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre o quelli di entrambi nell'ordine concordato.

In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta ».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio)

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 262. - *(Cognome del figlio nato fuori del matrimonio)*. - Al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater.

Se il riconoscimento è effettuato da uno solo fra i genitori, il figlio ne assume il cognome.

Quando il riconoscimento o l'attestazione di filiazione da parte del secondo genitore avviene in seguito, il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo genitore. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età.

In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-quater, terzo comma.

Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica quanto previsto dall'articolo 143-quater, quarto comma ».

Art. 4.

(Modifiche agli articoli 299 del codice civile e 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato)

1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 299. - *(Cognome dell'adottato)*. - L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

Nel caso di adottato con due cognomi, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere, ai sensi dell'articolo 143-quater.

Se l'adozione è compiuta da coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-quater. In caso di mancato accordo, il cognome è attribuito seguendo l'ordine alfabetico ».

2. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti.

All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater del codice civile ».

Art. 5.

(Cognome del figlio maggiorenne)

1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo cognome materno

sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta con sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.

2. Nei casi previsti dal comma 1, non si applicano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 6.

*(Modifiche alle norme regolamentari
in materia di stato civile)*

1. Con regolamento da adottare, su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modificazioni necessarie per adeguarla alle disposizioni della presente legge.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Disposizioni finale)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle dichiarazioni di nascita e alle attestazioni di filiazione rese dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6 oltre che alle adozioni pronunciate con decreto emesso successivamente all'entrata in vigore del regolamento medesimo.

2. Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano alle dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6.

3. Il genitore del figlio minorenni nato o adottato prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6 può domandare all'ufficiale dello stato civile che al cognome del figlio sia aggiunto il cognome materno, secondo la procedura stabilita dal regolamento medesimo.

4. Ai fini di cui al comma 3, sono necessari il consenso di entrambi i genitori, salvo che uno di essi non sia più vivente, e del figlio minorenni qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 112 (ant.) dell'11/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2024

112ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 9,15

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri sono stati espressi i pareri del relatore e del Governo su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, e che ne era iniziata la votazione.

Invita quindi il rappresentante del Governo a dare lettura di alcune riformulazioni relative agli emendamenti 2.0.1, accantonato nella seduta di ieri, nonché sulle proposte 2.0.7 (testo 2), e 2.68, preannunciando, in qualità di relatore, il parere favorevole sui citati emendamenti nella riformulazione proposta dal Governo.

Il vice ministro SISTO subordina quindi il parere favorevole del Governo sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.7 (testo 2) e 2.68 a delle riformulazioni, di cui dà puntuale lettura.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) fa proprio l'emendamento 2.68 di cui nella seduta di ieri la senatrice Stefani aveva preannunciato il ritiro ed accoglie la riformulazione proposta dal Governo in un emendamento 2.68 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) nell'accogliere le riformulazioni proposte dal Governo (2.0.1 (testo 2) e 2.0.7 (testo 3), pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), invita comunque i commissari ad affrontare le ulteriori problematiche in relazione alla disciplina delle intercettazioni evocate dal testo originario degli emendamenti 2.0.1 e 2.0.7, problematiche che saranno peraltro riproposte dalla propria parte politica nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 932, già all'esame della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) replica al senatore Zanettin precisando che le riformulazioni proposte dal Governo risolvono comunque alcuni dei problemi emersi anche in relazione al coordinamento del testo del disegno di legge con le modifiche intervenute medio *tempore* nella legislazione vigente.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) chiede nuovamente chiarimenti sui criteri adottati dalla Presidenza in ordine all'improponibilità degli emendamenti.

L'emendamento 2.0.1, infatti, oltre ad assorbire le proposte 2.3 e 2.4, sarebbe stato meglio riferibile al disegno di legge n. 932, eppure ne è stata confermata la proponibilità laddove, ad esempio, è stata dichiarata invece l'improponibilità della proposta 1.4, il cui l'articolo 1-*duodecies* era pienamente attinente alla materia trattata dal presente disegno di legge.

Si associa il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), osservando che la delicata tematica delle intercettazioni

viene di fatto trattata in due provvedimenti paralleli (quello iscritto all'ordine del giorno ed il già citato disegno di legge n. 932), e che, alla luce di ciò, i criteri di improponibilità sugli emendamenti adottati dalla Presidenza appaiono difficilmente comprensibili.

Ad avviso della senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*), qualora un emendamento tratti una materia oggetto di altro disegno di legge in avanzato stato di esame, esso andrebbe senz'altro dichiarato improponibile. Ciò al fine di evitare che la discussione sugli emendamenti avvenga sulla base di una dialettica interna al Governo ed alla maggioranza che lo sostiene, con contestuale esclusione di una qualunque interlocuzione con le forze politiche di opposizione.

A tutti risponde il [PRESIDENTE](#), osservando che la Presidenza in relazione alle dichiarazioni di improponibilità ha adottato criteri molto ampi circoscrivendo il proprio intervento alle sole proposte estranee all'oggetto del disegno di legge o manifestamente riferibili ad altri provvedimenti già assegnati o già all'esame di altre Commissioni del Senato. Peraltro, il criterio adottato ha comportato la declaratoria di improponibilità di numerosi emendamenti presentati dai Gruppi di maggioranza.

Si prosegue quindi con la votazione degli emendamenti relativi all'articolo 2 del disegno di legge.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.07 (già emendamento 2.0.7 (testo 3), pubblicato in allegato, che nella riformulazione proposta dal Governo incide sul comma 1 dell'articolo 2.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.30, sottolineandone l'impostazione garantista. La proposta, infatti, mira a far ricadere sullo Stato gli oneri delle spese per la difesa sostenute da persone successivamente dichiarate innocenti, alleviando l'impatto economico delle stesse ed impedendo il verificarsi di gravi sperequazioni.

Anche la senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*), intervenendo brevemente in qualità di presentatrice della proposta, invita la Commissione ad una riflessione sul punto e domanda se un ordine del giorno che ne recepisca il contenuto possa incontrare l'accoglimento del Governo.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) preannuncia invece il voto contrario, in quanto la proposta, se approvata, potrebbe sollevare eccessivi dubbi interpretativi.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) ritiene che un tema così importante meriti effettivamente un supplemento di riflessione ed invita la senatrice Gelmini a ritirare l'emendamento e presentare un ordine del giorno per la discussione in Assemblea.

Replica il vice ministro SISTO precisando che i contenuti dell'intervento presentano profili problematici in ordine alla copertura finanziaria; pertanto sarebbe opportuno valutare di presentare l'ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*), preso atto di quanto rappresentato dal vice Ministro, ritira quindi l'emendamento 2.30, preannunciando che presenterà un ordine del giorno quando il provvedimento sarà esaminato dall'Assemblea.

Il [PRESIDENTE](#) informa che, come anticipato nella seduta di ieri, prima dell'inizio della seduta odierna la senatrice Stefani ha ritirato gli emendamenti 2.31 e 2.47.

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.32 che, consentendo l'uso delle intercettazioni qualora ricorrano i presupposti stabiliti dall'articolo 371 del codice di procedura penale, supera gli eccessivi limiti posti dal disegno di legge all'utilizzo di uno strumento fondamentale nel contrasto della criminalità e del malaffare.

Preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole anche il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), osservando che l'emendamento 2.32 recepisce gli indirizzi già formulati in una celebre sentenza della Corte di Cassazione (cosiddetta sentenza Cavallo), indirizzi che avevano riscontrato, al tempo, unanime apprezzamento.

Posto ai voti, l'emendamento 2.32 viene respinto.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, ha quindi luogo un dibattito sull'ordine dei lavori per l'organizzazione del prosieguo delle votazioni, nel quale intervengono i senatori [BERRINO](#) (*FdI*) e [SALLEMI](#) (*FdI*), che invitano la Presidenza a considerare, per le convocazioni della Commissione, eventuali e concomitanti impegni parlamentari dei commissari, nonché il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*), che invita comunque a non imporre tempi eccessivamente stringenti alla discussione, stante la delicatezza delle tematiche trattate e la circostanza che il provvedimento in esame non risulta ancora

calendarizzato in Aula.

Il [PRESIDENTE](#) propone di sospendere la seduta e di proseguire le votazioni alla prima sospensione utile dei lavori dell'Assemblea. Assicura che in ogni caso i lavori saranno organizzati in modo da consentire la partecipazione di tutti i commissari alle votazioni, senza comprimere il dibattito ma garantendo al contempo un sollecito esame del disegno di legge.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta, sospesa alle ore 10, riprende alle ore 11,15.

Interviene il senatore [BERRINO](#) (*FdI*), precisando, per evitare strumentalizzazioni delle sue dichiarazioni, che il suo intervento sull'ordine dei lavori effettuato prima della sospensione della seduta sottolineava esclusivamente l'opportunità di coniugare, nel prosieguo dei lavori, la necessità di una celere conclusione dell'*iter* del disegno di legge con la possibilità di consentire a tutti i commissari di poter partecipare alle votazioni. Domanda pertanto, a nome del Gruppo di Fratelli d'Italia, che la seduta possa proseguire ad oltranza sino alla completa votazione di tutti gli emendamenti.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), si pone problematicamente sulla possibilità di proseguire ad oltranza la presente seduta, in considerazione dei lavori dell'Assemblea, stanti gli accordi precedentemente intercorsi tra la Presidenza ed i Gruppi e tenuto conto del fatto che il provvedimento non è stato ancora calendarizzato in Aula.

Il [PRESIDENTE](#), nel ribadire che le dichiarazioni rese dal senatore Berrino non avevano alcuna valenza politica, in quanto strettamente attinenti all'organizzazione dei lavori, assicura i commissari che la Presidenza si adopererà sempre per venire incontro, compatibilmente con la programmazione dei lavori parlamentari - ed in particolare dei lavori dell'Aula -, alle esigenze prospettate dai Gruppi. Riprende quindi la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta 2.33 che, recependo la celebre "sentenza Cavallo" della Corte di Cassazione, perimetra l'utilizzo dello strumento delle intercettazioni coniugando efficacemente le esigenze di tutela del diritto di difesa con quelle volte a garantire l'efficacia dello strumento processuale.

Posto ai voti, l'emendamento 2.33 risulta respinto.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) dichiara di fare proprie le proposte 2.34, 2.35 e 2.36.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.34, 2.35, 2.36, 2.37 e 2.38.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole della sua parte politica sull'emendamento 2.39, precisando che l'orientamento del proprio Gruppo non è contrario, in linea di principio, all'interrogatorio di garanzia quando si prevede una misura cautelare: tuttavia, l'istituto deve altresì essere ben concepito, soprattutto in modo da non costituire ostacolo alla repressione di fattispecie criminose di particolare gravità.

L'emendamento 2.39 si muove quindi in tale ultima direzione, cercando di meglio caratterizzare l'istituto e coniugandosi con altre proposte volte a definirne il valore probatorio (tramite disciplina della videoregistrazione).

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 2.39 e 2.40.

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta 2.41, osserva che l'articolato del disegno di legge rischia di dar luogo a un diritto penale diseguale e pertanto incostituzionale, poiché, di fatto, l'unica categoria di cittadini a poter beneficiare della garanzia di cui all'interrogatorio preventivo sarà quella dei colletti bianchi.

Si associa il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*), preannunciando del pari il voto favorevole e lamentando l'eccessiva insensibilità mostrata dalle forze di maggioranza verso le puntuali e ponderate osservazioni formulate dalle opposizioni, insensibilità che va a pieno detrimento della dialettica parlamentare.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 2.41, 2.42 e 2.43.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) preannuncia il voto contrario sull'emendamento 2.44, che sembra andare in direzione contraria rispetto alle misure, introdotte di recente dal Parlamento con l'accordo di tutte le forze politiche, a tutela delle vittime di violenza.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*), preso atto delle osservazioni della senatrice Lopreiato ed apprezzate le circostanze, ritira l'emendamento 2.44.

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta 2.45 osserva che l'emendamento si propone di escludere l'interrogatorio preventivo almeno con riferimento a specifiche tipologie di reato connotate da particolare gravità.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.45

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*) illustra le motivazioni alla base dell'emendamento 2.46, osservando che appare incoerente prevedere l'interrogatorio successivo in relazione a reati puniti con una pena inferiore ai 3 anni di reclusione.

Conclude preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 2.46 e 2.48.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta 2.49 che individua, al fine di non compromettere l'applicazione delle misure cautelari, un elenco ragionevole e coerente di reati in ordine ai quali escludere l'interrogatorio di garanzia.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 2.49 e 2.50.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) ribadisce il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta 2.51, che prevede, in coerenza con le risultanze emerse dalle audizioni, che l'interrogatorio sia documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità.

Esprime altresì compiacimento per l'avviso favorevole espresso dal relatore e dal Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 2.51 risulta approvato dalla Commissione.

Con separate votazioni, vengono invece respinte le proposte 2.52, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66 e 2.67.

Infine, viene posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.68 (testo 2).

Stante l'assenza del proponente, il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) fa proprio l'emendamento 2.70, dichiarando contestualmente di ritirarlo.

Al senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), che domanda incidentalmente chiarimenti sul testo dell'emendamento 2.73 (testo 2) risponde, fornendo le delucidazioni richieste, il vice ministro SISTO.

Posto ai voti, l'emendamento 2.73 (testo 2) viene approvato.

Si procede quindi alla votazione congiunta degli identici emendamenti 2.74, 2.75 e 2.76.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo che, al pari delle identiche proposte 2.75 e 2.76, interviene per correggere la norma del disegno di legge volta a limitare la possibilità di impugnazione delle sentenze da parte del pubblico ministero. La scelta adottata dal disegno di legge, infatti, dichiaratamente eccessiva, si espone peraltro al rischio di incostituzionalità. Rammenta inoltre che la propria parte politica si era comunque mostrata disponibile ad una riflessione sul tema, soprattutto con riferimento alle sentenze di primo grado: tuttavia, la limitazione non avrebbe dovuto riguardare il solo pubblico ministero, bensì tutte le parti in causa, in linea con i recenti orientamenti assunti dalla Corte costituzionale.

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, osserva che impedire al pubblico ministero di impugnare le sentenze potrebbe avere, come grave effetto collaterale, quello di non poter intervenire a seguito di erronee sentenze di assoluzione, con conseguente e gravissimo pregiudizio della parte offesa. Il disegno di legge, inoltre, prevede un'incomprensibile disparità di disciplina tra l'assoluzione per delitti in cui si prevede la citazione diretta e quelli in cui si prevede l'udienza preliminare.

Conclude rimarcando i particolari effetti negativi che deriveranno dalla concreta applicazione della disciplina prevista dal disegno di legge, con particolare riferimento ai reati ambientali.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) esprime il voto convintamente contrario del Gruppo di Forza Italia sugli emendamenti che intendono sopprimere una disposizione fondamentale del disegno di legge nell'ottica dell'attuazione dei principi costituzionali di garanzia ed in particolare di quello del ragionevole dubbio. La norma che prevede la limitazione della possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, infatti, è diretta a realizzare pienamente il principio di non colpevolezza che dovrebbe sempre informare il processo penale in uno stato di diritto.

Anche ad avviso del senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), la limitazione della possibilità di impugnazione delle sentenze da parte del pubblico ministero risponde ad imprescindibili necessità di

garanzia dell'imputato, il quale da un lato non può, anche in presenza di una pronuncia di innocenza, vedere la propria esistenza costantemente minacciata da una successiva revisione, anche a distanza di anni, e, dall'altro, non può e non deve essere giudicato sulla base della percezione del fatto avuta dalla parte offesa, che introdurrebbe nell'ordinamento una concezione della pena di natura squisitamente privata e risarcitoria.

La senatrice [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*), da ultimo, osserva che, per contro, dovrebbe essere sempre garantito il diritto della parte offesa ad avere giustizia per il tramite del completamento del processo. Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 2.74, 2.75 e 2.76 sono quindi respinti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2) Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(21) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(131) Alessandra MAIORINO. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(918) Ilaria CUCCHI e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(Discussione congiunta e rinvio)

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*), relatrice, illustra i disegni di legge in titolo - che riprendono il contenuto di analoghe proposte di legge esaminate nel corso della passata legislatura - i quali intervengono, da un lato, sulla disciplina civilistica relativa al cognome ai figli, permettendo, con diverse soluzioni, l'attribuzione anche del cognome materno e, dall'altro, sulla normativa relativa al cognome dei coniugi.

Prima di procedere alla disamina dei testi dei disegni di legge, ricorda che l'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza 7 gennaio 2014 (*Cusan e Fazio c. Italia*), proprio perché la preclusione all'assegnazione al figlio del solo cognome materno è stata ritenuta una forma di discriminazione basata sul sesso che viola il principio di uguaglianza tra uomo e donna. Il tema della attribuzione del cognome ai figli è stato peraltro oggetto di reiterati interventi (anche di monito al legislatore) da parte della Corte costituzionale. Si segnala, in primo luogo, la sentenza 8 novembre 2016, n. 286, con la quale la Corte costituzionale ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Genova sul cognome del figlio di una coppia italo brasiliana, dichiarando l'illegittimità della norma (desumibile dagli articoli 237, 262 e 299 del codice civile, 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 396 del 2000) che non consente ai coniugi di comune accordo di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno; nonché degli articoli 262, primo comma e 299, terzo comma, del codice civile nella parte in cui - con riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio e agli adottati - prevedono l'automatica attribuzione del cognome paterno, in presenza di una diversa volontà dei genitori.

Sul tema del cognome è re-intervenuto il Giudice delle leggi, che, con l'ordinanza 11 febbraio 2021, n. 18 ha sollevato, disponendone la trattazione innanzi a sé, la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'articolo 262 del codice civile nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori.

Sulla questione si è pronunciata quindi la stessa Corte con la sentenza n. 131 del 2022, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 262 primo comma del codice civile nella parte in cui prevede con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. La Consulta ha altresì dichiarato l'incostituzionalità, in via consequenziale, della norma desumibile dagli articoli 262, primo comma, e 299, terzo comma, codice civile, 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (*Diritto del minore ad una famiglia*) e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge*

15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato all'interno del matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno solo dei coniugi.

La Consulta ha dichiarato, inoltre, l'incostituzionalità dell'articolo 299, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede che "l'adottato assume il cognome del marito", anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno solo dei coniugi.

La Corte nella medesima decisione ha poi formulato un duplice invito al legislatore: invitandolo ad intervenire affinché, da un lato, si impedisca che l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore lesivo della funzione identitaria del cognome, a livello giuridico e sociale e, dall'altro, sia tutelato l'interesse del figlio a non vedersi attribuito - con il sacrificio di un profilo che attiene anch'esso alla sua identità familiare - un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle.

Il giudice costituzionale è infine nuovamente intervenuto sulla normativa in materia di cognome con specifico riferimento al cognome dell'adottato maggiorenne, dichiarando, con la sentenza n. 135 del 2023, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiorenne se entrambi si sono espressi a favore di tale effetto. Nel corso della passata legislatura la Commissione giustizia del Senato aveva avviato - ma non concluso - l'esame di una serie di proposte di legge in materia.

Passando ai disegni di legge in esame, l'Atto Senato n. 2, di iniziativa della senatrice Unterberger, si compone di 9 articoli. Nel dettaglio l'articolo 1 sostituisce l'articolo 143-*bis* del codice civile prevedendo che, mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile all'atto di matrimonio, i coniugi possono scegliere un cognome comune tra uno dei propri cognomi o aggiungere al cognome di un coniuge il cognome dell'altro e trasmetterlo anche ai figli. In mancanza di una scelta, la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva fino allo scioglimento del matrimonio. L'articolo 2 introduce nel codice civile l'articolo 143-*quater*, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, in mancanza di una scelta dei genitori ai sensi dell'articolo 143-*bis*, è attribuito al figlio il cognome del padre, quello della madre o di entrambi nell'ordine concordato. I genitori effettuano la scelta all'atto di nascita del primo figlio. In caso di mancato accordo tra i genitori, sono attribuiti al figlio i cognomi di entrambi i genitori. Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, è attribuito lo stesso cognome del primo figlio. Il figlio cui è attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterlo al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta.

L'articolo 3 del disegno di legge riformula l'articolo 262 del codice civile, relativo al cognome del figlio nato fuori del matrimonio, stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo articolo 143-*quater* per il figlio di genitori coniugati.

L'articolo 4, comma 1, sostituisce l'articolo 299 del codice civile prevedendo una nuova disciplina dell'assunzione del cognome del figlio adottato di maggiore età. La disposizione in esame stabilisce che l'adottato assuma il cognome dell'adottante antepoendolo al proprio. Nel caso di adottato con doppio cognome, si prevede che l'adottato debba indicare il cognome da mantenere. Ove l'adozione sia compiuta da coniugi, essi debbono dichiarare congiuntamente (quindi in accordo tra loro) quale cognome attribuire all'adottato (quello del padre, quello della madre o quello di entrambi). In caso di mancato accordo, sono attribuiti al figlio entrambi i cognomi. Il comma 2 dell'articolo 4 sostituisce il primo comma dell'articolo 27 della legge sull'adozione (legge 184 del 1983), così coordinandone la disciplina con quella del nuovo articolo 299 del codice civile. Confermando l'attuale previsione secondo cui, a seguito dell'adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome, il nuovo articolo 27 rinvia - per l'attribuzione del cognome all'adottato - alla disciplina introdotta dal nuovo articolo 143-*quater* del codice civile.

L'articolo 5 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in

cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. L'articolo 6 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 8 contiene una disposizione finale che condiziona l'applicazione dell'intera nuova disciplina introdotta in materia di cognome dei figli all'entrata in vigore del regolamento attuativo.

Analogo contenuto reca anche il disegno di legge n. 21, di iniziativa della senatrice Malpezzi e altri. Più nel dettaglio l'articolo 1 sostituisce l'articolo 143-*bis* del codice civile prevedendo che con il matrimonio entrambi i coniugi mantengano il proprio cognome. L'articolo 2 introduce nel codice civile l'articolo 143-*quater*, rubricato "Cognome del figlio di genitori coniugati", che prevede, su accordo dei genitori, che sia attribuito al figlio al momento della sua registrazione presso gli uffici di stato civile: il cognome del padre, il cognome della madre, il cognome di entrambi, nell'ordine concordato (primo comma). In caso di mancato accordo, sono attribuiti al figlio entrambi i cognomi dei genitori, in ordine alfabetico (secondo comma). I due ulteriori commi dell'articolo 143-*quater* stabiliscono: che i figli degli stessi genitori coniugati, registrati all'anagrafe dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest'ultimo (terzo comma); che il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta (quarto comma).

L'articolo 3 del disegno di legge riformula l'articolo 262 del codice civile, relativo al cognome del figlio nato fuori del matrimonio stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo articolo 143-*quater* per il figlio di genitori coniugati.

L'articolo 4, comma 1, detta una nuova formulazione dell'articolo 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età e poi, al comma 2, sostituisce l'articolo 27 della legge sull'adozione (legge 184 del 1983) relativo agli effetti dell'adozione sullo status del minore adottato. L'articolo 5 modifica l'articolo 237, in materia di possesso di stato. Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere. In ogni caso precisa l'articolo 237 del codice civile devono concorrere i seguenti fatti costitutivi: che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa; che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali; che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia. A questi il disegno di legge aggiunge il fatto che la persona abbia sempre portato il cognome del genitore.

L'articolo 6 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. L'articolo 4 precisa, infine, che nelle ipotesi indicate non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome o del cognome prevista dagli articoli da 89 a 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

L'articolo 7 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sullo stato civile. L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 9 contiene disposizioni finali.

Il disegno di legge n. 131, di iniziativa della senatrice Maiorino, all'articolo 1, analogamente agli altri due progetti di legge, interviene sull'articolo 143-*bis* del codice civile, prevedendo che con il matrimonio entrambi i coniugi mantengono il proprio cognome e possono aggiungere al proprio il

cognome dell'altro coniuge, conservandolo in caso di stato vedovile, fino a nuove nozze. In caso di doppio cognome di uno dei due coniugi, questi deve indicare quale dei due intenda mantenere. L'articolo 2 sostituisce l'articolo 156-*bis* del codice civile (a differenza degli altri disegni di legge che ne prevedono tout court l'abrogazione) relativo all'uso del cognome del coniuge, prevedendo che il giudice può sia vietare ad un coniuge l'uso del cognome dell'altro quando questo sia gravemente pregiudizievole, sia autorizzare un coniuge a non utilizzare il cognome dell'altro, qualora da questo gli derivi un grave pregiudizio.

L'articolo 3 introduce nel codice civile l'articolo 143-*quater*, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale è attribuito al figlio il cognome di entrambi i genitori nell'ordine concordato, fatto salvo l'accordo di attribuire il cognome di uno solo dei genitori con dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile. In caso di disaccordo, il giudice suggerisce i rimedi che ritiene più utili ai fini della risoluzione del contrasto, sentiti i genitori e il figlio al di sopra dei 12 anni (o anche di età inferiore ove capace di discernimento). Se il contrasto permane, il giudice estrae a sorte il cognome da attribuire tra quello materno e paterno secondo i vari ordini possibili. Gli ultimi due commi del nuovo articolo 143-*quater* stabiliscono: - che i figli degli stessi genitori coniugati, nati dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest'ultimo; - che il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno, a sua scelta.

L'articolo 4 della proposta modifica la disciplina dell'articolo 262 del codice civile relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio, stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo articolo 143-*quater* per il figlio di genitori coniugati. Mentre, come è ovvio, se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome, ove il riconoscimento da parte dell'altro genitore avvenga successivamente, il cognome di questi si aggiunge - antepoendolo o postpoendolo - al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché del figlio stesso (se già ha compiuto 12 anni o se è di età inferiore ma capace di discernimento). La stessa disciplina si applica anche nel caso di riconoscimento del figlio a seguito di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità. È previsto inoltre il rinvio alla disciplina di cui all'articolo 143-*quater* anche nel caso di figli nati successivamente dagli stessi genitori e di attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori. L'articolo 5 detta una nuova formulazione dell'articolo 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età. La nuova disciplina prevede che l'adottato anteponga al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. Se l'adozione del maggiorenne è fatta da entrambi i coniugi, questi di comune accordo decidono quale dei loro cognomi debba assumere l'adottato. In caso di mancato accordo si applica l'articolo 143-*quater*, secondo comma. Se l'adozione è compiuta da uno dei coniugi, l'adottato assume solo il suo cognome. Il secondo comma modifica l'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), prevedendo che con l'adozione l'adottato assume lo stato di figlio degli adottanti, assumendone il cognome per trasmetterlo poi a sua volta. Anche in questo caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-*quater*, ove compatibili. Se l'adozione è disposta nei soli confronti della moglie separata, l'adottato assume solo il suo cognome. Si prevede inoltre che con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, fatti salvi i divieti matrimoniali. L'articolo 6 riguarda la disciplina applicabile in caso di cognome del figlio maggiorenne a cui è stato attribuito il cognome materno o paterno in base alla normativa vigente al momento della sua nascita, e prevede che questi possa aggiungere al proprio il cognome materno o paterno, con dichiarazione o con atto con sottoscrizione autenticata resa all'ufficiale di stato civile. Gli articoli 7, 8 e 9 riproducono sostanzialmente il contenuto delle analoghe disposizioni dell'Atto Senato n. 21.

Da ultimo è stato presentato sullo stesso tema il disegno di legge n. 918, d'iniziativa della senatrice Cucchi, il cui contenuto ricalca in larga parte quello delle altre proposte di legge. Nel merito l'articolo 1 sostituisce l'articolo 143-*bis* del codice civile, relativo al cognome dei coniugi, e prevede - similmente all'Atto Senato 21 - che ciascun coniuge mantenga il proprio cognome.

L'articolo 2 introduce nel codice civile l'articolo 143-*quater*, relativo al cognome del figlio nato nel matrimonio, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome del padre, quello

della madre o di entrambi nell'ordine concordato. In assenza di accordo tra i genitori, al figlio è attribuito il cognome di entrambi i genitori in ordine alfabetico. Ai figli degli stessi genitori, nati successivamente è attribuito lo stesso cognome del primo figlio (terzo comma). Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterlo ai propri figli soltanto uno a sua scelta (quarto comma). Si tratta di previsioni che in larga parte coincidono con quelle previste dagli altri disegni di legge congiunti.

L'articolo 3, analogamente all'AS 2, modifica la disciplina dell'articolo 262 del codice civile relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio, stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo articolo 143-*quater* per il figlio di genitori coniugati. Mentre se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome. Nel caso in cui il riconoscimento da parte dell'altro genitore ovvero l'attestazione di filiazione avvenga successivamente, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché del figlio stesso (se già ha compiuto 14 anni). In caso di figli nati successivamente dagli stessi genitori e di attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-*quater*, terzo e quarto comma. Il quarto comma dell'articolo 143-*quater* si applica anche in caso di attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori.

L'articolo 4, comma 1, detta, anzitutto, una nuova formulazione dell'articolo 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età. La nuova disciplina prevede che l'adottato anteponga al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. Se l'adozione del maggiorenne è fatta da entrambi i coniugi, si applica l'articolo 143-*quater*. In caso di mancato accordo, il cognome è attribuito seguendo l'ordine alfabetico. Il comma 2 dell'articolo 4 sostituisce l'articolo 27 della legge sull'adozione (legge 184 del 1983), così coordinandone la disciplina con quella del nuovo articolo 299 del codice civile.

Confermando l'attuale previsione secondo cui, a seguito dell'adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, il nuovo articolo 27 rinvia - per l'attribuzione del cognome all'adottato - alla disciplina introdotta dal nuovo articolo 143-*quater* del codice civile. L'articolo 5 reca - similmente alle altre iniziative legislative - una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre.

L'articolo precisa, infine, che nelle ipotesi indicate non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome o del cognome prevista dagli articoli da 89 a 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

L'articolo 6 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile. L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 8 contiene disposizioni finali.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che i disegni di legge in materia di attribuzione del cognome ai figli erano già stati calendarizzati, su richiesta del Gruppo del Partito Democratico, prima dell'inizio della sessione di bilancio. Poiché in qualità di Presidente della II Commissione della Camera, nella XVI legislatura, aveva già approfondito il tema del doppio cognome, ritiene che la Commissione giustizia del Senato potrà certamente lavorare, anche alla luce delle indicazioni della giurisprudenza costituzionale richiamata dalla relatrice Rossomando, all'individuazione delle migliori soluzioni tecnico-normative. Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (n. 110)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e

c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n.71. Esame e rinvio)

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra il provvedimento in titolo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura ricordando che sullo schema la Commissione è chiamata a rendere parere entro il 28 gennaio 2024.

Sottolinea che, in ragione del meccanismo di "scorrimento del termine" - che opera qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare venga a scadere in prossimità o successivamente a quello della delega - il termine di esercizio della delega, fissato al 31 dicembre 2023, è prorogato di 90 giorni e dunque fino al 30 marzo 2024.

Prima di procedere alla disamina del merito del provvedimento rammenta che le disposizioni di delega mirano: alla revisione, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi; alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudiziari; alla revisione dei criteri di accesso alle funzioni di legittimità;

alla riforma delle procedure di valutazione di professionalità dei magistrati; all'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, da tenere in considerazione oltre che in sede di verifica della professionalità anche in sede di attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi; ad intervenire sulla disciplina dell'accesso in magistratura.

Passando al contenuto dello schema di decreto, l'articolo 1, comma 1, reca modifiche all'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario (Regio Decreto n. 12 del 1941) in materia di tabelle degli uffici giudicanti, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge delega n. 71 del 2022. In particolare, la disposizione in commento, tra le altre cose, inserisce tra i titolari della proposta di deliberazione delle tabelle, il primo presidente della Corte di cassazione, sentito il consiglio direttivo della Corte medesima (lettera *a*)); introduce la previsione secondo la quale le proposte dei presidenti delle corti di appello e del primo presidente della Corte di cassazione sono corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento dell'ufficio (anche sulla base dei risultati conseguiti nel precedente quadriennio), elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti e dal primo presidente della Corte di cassazione, sentiti i dirigenti dei corrispondenti uffici requirenti e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati (del Consiglio nazionale forense, per la Cassazione) (lettera *b*) e prevede che la valutazione delle sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari abbia luogo anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali e dei programmi per la gestione dei procedimenti (lettera *c*)).

Inoltre, a lettera *d*)) inserisce nell'articolo 7-*bis* i commi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.

Il comma 2.1 prevede che le variazioni delle tabelle siano dichiarate immediatamente esecutive dal dirigente dell'ufficio, con provvedimento motivato, in caso di assoluta necessità o urgenza o quando le modifiche abbiano ad oggetto l'assegnazione di magistrati.

Il comma 2.2 prevede che i documenti organizzativi generali, le tabelle e le relative variazioni siano elaborati sulla base di modelli standard definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura e trasmessi per via telematica (viene in tal modo data attuazione all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), della legge delega).

Il comma 2.3 disciplina nel dettaglio i modelli *standard*, prevedendo che essi siano differenziati in base alle dimensioni dell'ufficio indicandone comunque il contenuto essenziale.

Il comma 2.4 prevede che i pareri dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione siano redatti anche essi sulla base di modelli standard definiti dal Consiglio superiore della magistratura e contengano solo i rilievi critici in ordine all'analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate (viene in tal modo data attuazione all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), della legge delega).

Il comma 2.5 prevede - in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c*), della legge delega - che le tabelle e le variazioni si intendono approvate se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in senso contrario nel termine di 90 giorni dalla data di invio telematico del parere del consiglio giudiziario o del consiglio direttivo della Cassazione.

Si prevede, infine, che il consiglio giudiziario e il consiglio direttivo della Cassazione esaminino le

proposte di tabelle entro il termine di 180 giorni antecedenti l'inizio del quadriennio ed esprimano il parere entro i successivi 90 giorni.

L'articolo 2 dello schema di decreto in esame reca modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2006 in materia di partecipazione dei componenti non togati (professori universitari e avvocati) alle deliberazioni del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari aventi ad oggetto i pareri per la valutazione di professionalità in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge delega.

In sintesi, i componenti non togati (avvocati e professori universitari) hanno facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni aventi ad oggetto i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati. Inoltre, i medesimi hanno altresì facoltà di partecipare alle deliberazioni, nel caso di segnalazioni di fatti specifici da parte dei consigli professionali, attenendosi alle indicazioni dei consigli medesimi.

L'articolo 3 interviene sul decreto legislativo n. 26 del 2006 in materia di Scuola superiore della magistratura, prevedendo tra i compiti della Scuola l'organizzazione di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario. In particolare, la lettera a) aggiunge all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006, la lettera *o-bis*, volta a prevedere tra i compiti della Scuola quello dell'organizzazione di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario (in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge delega). La successiva lettera b) inserisce nel decreto legislativo n. 26 del 2006, il Titolo *I-Bis* composto dagli articoli da *17-sexies* a *17-octies*, volti a disciplinare nello specifico le modalità di svolgimento dei corsi. Si prevede, tra l'altro, che i costi gravino sui partecipanti in una misura che tenga conto delle condizioni reddituali, secondo le determinazioni del comitato direttivo.

L'articolo 4 interviene sul decreto legislativo n. 106 del 2006 in materia di organizzazione degli uffici del pubblico ministero, prevedendo, in particolare, modelli standard stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura sulla cui base ha luogo l'adozione del progetto organizzativo dell'ufficio da parte del procuratore della Repubblica, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera c della legge delega. Le modifiche che intervengono sull'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 106 del 2006 prevedono che il progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero sia adottato sulla base di modelli standard stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura analogamente a quanto previsto per l'organizzazione degli uffici giudicanti dal citato articolo *7-bis* dell'ordinamento giudiziario, come modificato dallo schema in esame (lettera a); si prevede l'applicabilità dei citati commi da 2 a 2.5 del citato articolo *7-bis*, come modificato dall'articolo in commento, sull'organizzazione degli uffici giudicanti, in quanto compatibili (lettera b).

L'articolo 5 reca rilevanti modifiche al decreto legislativo n. 160 del 2006. In particolare, il comma 1 interviene sulle modalità di svolgimento del concorso per l'accesso in magistratura, prevedendo, da un lato, che la prova scritta abbia la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati, alla luce dei principi generali dell'ordinamento, e consista nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea, e dall'altro, quanto alle materie della prova orale, sostituendo il riferimento al diritto fallimentare con quello al diritto della crisi e dell'insolvenza e il diritto comunitario con il diritto dell'Unione europea.

Il comma 2 reca modifiche al decreto legislativo n. 160 del 2006, riguardanti valutazione di professionalità e progressione economica dei magistrati.

In particolare, la lettera a) del comma 2, introducendo il nuovo articolo *10-bis*, istituisce presso il Consiglio superiore della magistratura il fascicolo personale del magistrato, tenuto in modalità telematica, secondo le modalità che saranno individuate dal Consiglio della magistratura. Al comma 2, dell'articolo *10-bis* sono indicati tutti gli elementi che dovranno far parte di tale fascicolo. In particolare, esso conterrà: i provvedimenti tabellari, organizzativi o di altro genere che individuano i compiti e le attività, giudiziarie o extragiudiziarie, svolti dal magistrato nonché i programmi annuali di gestione, i dati statistici comparati relativi al lavoro svolto; gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato, i verbali delle udienze alle quali abbia partecipato e i provvedimenti relativi all'esito degli

affari trattati nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio; i provvedimenti o gli atti prodotti spontaneamente dal magistrato; i provvedimenti organizzativi che, a fronte di gravi e reiterati ritardi, predispongano i piani mirati di smaltimento; le relazioni di ispezione, limitatamente alla parte che interessa il singolo magistrato; gli atti relativi a eventuali procedimenti disciplinari nei confronti del magistrato, nonché gli atti relativi a procedimenti concernenti la responsabilità contabile e per la rivalsa, nei casi in cui è promossa azione di responsabilità professionale; i rapporti dei dirigenti dell'ufficio di appartenenza, le autorelazioni, i pareri dei consigli giudiziari e i provvedimenti definitivi del Consiglio superiore sulle valutazioni di professionalità, per il mutamento di funzioni o per il conferimento o la conferma di funzioni direttive e semidirettive. Infine, è previsto che il Consiglio superiore della magistratura possa indicare ulteriori elementi da inserire nel fascicolo. Il comma 3 dell'articolo 10-*bis* individua i soggetti legittimati a ad accedervi, tra cui vi sono i componenti del Consiglio superiore; i dirigenti dell'ufficio, il magistrato e i componenti dei consigli giudiziari. Il comma 4 prevede, infine, l'eliminazione dal fascicolo gli atti con i quali è promossa l'azione disciplinare o l'azione per la responsabilità contabile o di rivalsa e le relative sentenze una volta che il magistrato sia stato prosciolto o sia intervenuta riabilitazione

La lettera b) del comma 2 dell'articolo in commento sostituisce integralmente, novellandolo in più parti, l'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006, riguardante la valutazione di professionalità dei magistrati, mentre la lettera c) introduce due nuovi articoli riguardanti il procedimento della valutazione (articolo 11-*bis*) e l'esito finale di questa (articolo 11-*ter*).

Al comma 1, in tema di periodicità quadriennale e di numero delle valutazioni, il legislatore delegato - in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) della legge delega - ha specificato che ai fini del computo del quadriennio non si tiene conto dei periodi di aspettativa del magistrato per lo svolgimento di incarichi di carattere politico sia elettivi sia svolti nell'ambito del Governo e, a qualsiasi titolo, nelle regioni, negli enti locali territoriali e presso organi elettivi sovranazionali, individuati dall'articolo 17 della legge n. 71 del 2022.

Si specifica, tuttavia, che il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio

Al successivo comma 2, che riproduce il comma 2 attualmente vigente - in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) - alla lettera a) si è inserito, in relazione all'indicatore della capacità, il riferimento alla valutazione circa l'esistenza di gravi anomalie concernenti l'esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio, del quale si dà anche una puntuale definizione

Quanto al criterio della laboriosità, di cui alla lettera b) del comma 2, esso viene integrato - in attuazione criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) -aggiungendo il riferimento al "contributo fornito dal magistrato all'attuazione di quanto indicato nei programmi annuali di gestione"

Al comma 3, che attribuisce al Consiglio superiore della magistratura la definizione degli elementi in base ai quali è svolta la valutazione dei magistrati e i relativi parametri, oltre ad alcune modifiche di mero coordinamento normativo, si è modificata la lettera b) nel senso di prevedere che i dati statistici che anno per anno devono essere inseriti nel fascicolo per la valutazione del magistrato, e che il Consiglio superiore dovrà individuare, sono quelli necessari a documentare: il lavoro svolto dal magistrato in relazione ad ogni anno di attività, anche comparata con quella dei magistrati che svolgono la medesima funzione nel medesimo ufficio e con gli standard medi di definizione dei procedimenti; il rispetto o meno dei termini previsti per il compimento degli atti; l'esito delle richieste o dei provvedimenti resi nelle fasi e nei gradi successivi.

Con la novella della lettera c) del comma 3, si è previsto che il Consiglio superiore della magistratura definisca i criteri e i moduli da utilizzare per la relazione del magistrato, il rapporto del dirigente dell'ufficio e il parere del consiglio giudiziario.

Viene introdotta, inoltre, nuova lettera e) - in attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge n. 71, il quale prevede che il giudizio positivo sia articolato, con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro, nelle valutazioni di «discreto», «buono» o «ottimo» - si è previsto che il CSM debba indicare i criteri sulla base dei quali esprimere i

citati giudizi.

La novella dell'articolo 11 abroga i precedenti commi da 4 a 14, in ragione relativi all'iter procedimentale e agli esiti della valutazione di professionalità, la cui disciplina è confluita nei nuovi articoli 11-*bis* e 11-*ter*.

Il nuovo comma 4 riproduce integralmente il precedente comma 15, mentre il nuovo comma 5, riprende il precedente comma 16, riguardante la valutazione dei magistrati fuori ruolo, aggiungendo il riferimento ai magistrati in aspettativa.

Il nuovo comma 6 - in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i*), n. 4) - prevede che i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare sono valutati nell'ambito della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se i fatti si collocano in un quadriennio precedente, ad eccezione del caso in cui essi siano già stati considerati ai fini della precedente valutazione di professionalità.

Il nuovo comma 7 - in attuazione al principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) - prevede che il Consiglio superiore della magistratura ai fini della valutazione individui annualmente i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità, e trasmette il relativo elenco al consiglio giudiziario competente. Inoltre, si prevede che il consiglio giudiziario comunichi i nominativi al consiglio dell'ordine degli avvocati interessato, al fine di acquisirne le segnalazioni.

La lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 5 in commento, come detto in precedenza, introduce nel decreto legislativo 160 del 2006 i nuovi articoli 11-*bis* e 11-*ter*.

L'articolo 11-*bis* disciplina il procedimento della valutazione dei magistrati, trasponendo parte della disciplina attualmente prevista dai commi da 4 a 8 dell'articolo 11 (abrogati nella sua nuova formulazione).

In particolare, rispetto all'attuale disciplina, al comma 1 - che riproduce il precedente comma 4 dell'articolo 11 - si è aggiunto tra gli elementi che devono essere valutati dal consiglio giudiziario per formulare il parere il riferimento al fascicolo per la valutazione del magistrato nonché alle ulteriori informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia relative a eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare (lettera *a*).

Inoltre - in attuazione di quanto previsto dalla legge delega all'articolo 3, comma 1, lettera *e*) - si specifica che si in caso di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario il magistrato in valutazione debba allegare alla relazione la documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata (lettera *b*).

Le seguenti lettere *c*) e *d*) riproducono le precedenti *e*) e *f*) del comma 4 dell'articolo 11, nella sua precedente formulazione, con la sola specificazione, quanto alla lettera *f*) che le segnalazioni del consiglio dell'ordine, già previste dalla disciplina vigente, possono essere relative a fatti che incidono sulla professionalità del magistrato sia in senso positivo che in senso negativo.

Al comma 3 (corrispondente al comma 6 dell'articolo 11 nella sua versione attualmente in vigore) - in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i*), n. 2 - è stata aggiunta la previsione secondo cui il parere del consiglio giudiziario è redatto in modalità semplificata quando si ritiene di dover confermare, anche tramite mero rinvio, il giudizio positivo formulato dal dirigente dell'ufficio nel proprio rapporto.

I commi 4 e 5 corrispondono sostanzialmente ai commi 7 e 14 dell'articolo 11 vigente.

Ai commi 6 (corrispondente al comma 8 del vigente articolo 11) e 7 - in attuazione della lettera *i*), n. 3 - si prevede che il Consiglio superiore della magistratura valuti la professionalità del magistrato esaminati in particolare il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dal magistrato (comma 6), prevedendosi altresì, che se il Consiglio superiore della magistratura ritiene di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva può limitarsi a richiamarlo, senza ulteriore motivazione (comma 7).

L'articolo 11-*ter* disciplina esiti della valutazione di professionalità, trasponendo parte della disciplina attualmente prevista dai commi da 9 a 13 dell'articolo 11 (abrogati nella sua nuova formulazione).

In particolare, venendo alle parti modificate nella nuova disposizione rispetto alla disciplina precedente, il comma 2 - attuando il criterio di delega previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *c*) - prevede che il giudizio positivo debba essere ulteriormente articolato nelle ulteriori valutazioni di "discreto", "buono" o "ottimo" in relazione alla capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro, sulla base, come detto, dei criteri predeterminati dal Consiglio superiore della magistratura. I commi 3, 5 e 6 riproducono sostanzialmente i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 11 attualmente in vigore, mentre il comma 4 - in attuazione ai criteri di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *l*), n. 1 - prevede che nel caso di giudizio non positivo, in sede di rivalutazione che si svolge dopo un anno dalla prima, quando permangono carenze non gravi in relazione ad un solo parametro possa essere espresso un secondo giudizio ugualmente "non positivo" (e quindi non necessariamente "negativo" o "positivo").

Quanto alle conseguenze di un secondo giudizio "non positivo" si prevede che, oltre al divieto di svolgere incarichi extragiudiziari (già previsto dal terzo periodo del comma 3), il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio saranno dovuti solo a decorrere dalla scadenza di due anni dall'ottenimento del successivo giudizio "positivo" e, che fino al decorso del medesimo termine di due anni dalla valutazione positiva, il magistrato non può accedere a incarichi direttivi e semidirettivi né a funzioni di legittimità.

Similmente il comma 7 prevede - in attuazione ai criteri di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *l*), n. 2 - che dopo un primo giudizio "negativo", se si riscontrano solo carenze non gravi in relazione ad un solo parametro, vi possa essere un giudizio "non positivo" (e quindi, anche in questo caso, non necessariamente "negativo" o "positivo"). In questo caso, specularmente a quanto già previsto dal comma 4, il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio saranno dovuti solo a decorrere dalla scadenza di quattro anni dal successivo giudizio "positivo". Per lo stesso lasso di tempo il magistrato non potrà accedere a incarichi direttivi e semidirettivi o a funzioni di legittimità.

In entrambi i casi di cui ai commi 4 e 7, il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi a corsi di riqualificazione e può assegnarlo, previa audizione, a una funzione diversa nella medesima sede.

Inoltre, il comma 8 riproduce il comma 13 dell'attuale articolo 11, prevedendo che anche nel caso di un giudizio negativo successivo ad un giudizio non positivo ex comma 7 (e quindi preceduto a sua volta da un altro giudizio negativo) il magistrato sia dispensato dal servizio (in aggiunta quindi all'unica originaria ipotesi dei due giudizi negativi consecutivi).

Infine, il comma 9 prevede un rinvio alla disciplina dell'audizione del magistrato già vigente, inserita nel nuovo articolo 11-*bis*.

I commi da 3 a 5 dell'articolo 5 intervengono sul decreto legislativo n. 160 del 2006 per gli aspetti relativi al conferimento di funzioni e incarichi direttivi e semidirettivi.

In particolare, il comma 3, che modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 e vi introduce un nuovo articolo 12-*bis*, riguarda il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, mentre il comma 4, che sopprime una disposizione contenuta nell'articolo 13 del decreto legislativo 160 del 2006, effettua un intervento di mero coordinamento.

La lettera *a*) del comma 3 apporta alcune modifiche al citato articolo 12. In particolare: ai requisiti richiesti dalla normativa in vigore per il conferimento delle funzioni direttive di legittimità (conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità) si aggiunge l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni, come richiesto dal principio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), della legge delega, con la precisazione, sempre ai sensi del medesimo principio di delega, che i periodi trascorsi fuori del ruolo organico della magistratura non possono essere computati per il raggiungimento del suddetto periodo temporale (comma 5, come modificato dal n. 1); le disposizioni recanti i criteri e la procedura per il conferimento degli incarichi di legittimità vengono abrogate per essere collocate in maniera più organica nell'articolo 12-*bis* di nuova introduzione (soppressione dei commi 13, 15, 16 e 17, v. n. 2); la partecipazione alla procedura riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati, consentita dalla

normativa vigente in deroga al principio generale del superamento della quarta valutazione di professionalità, nel limite del conferimento del 10 per cento dei posti vacanti, diventa possibile solo per i magistrati che abbiano ottenuto ottimo nel giudizio di valutazione, in ottemperanza al principio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera m), della legge delega (comma 14, come modificato dal n. 3). La lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 in esame introduce il nuovo articolo 12-*bis*, al fine di dare maggiore organicità alla disciplina riguardante il procedimento per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità.

L'articolo si compone di 8 commi.

La disposizione di cui al comma 1, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera n), è volta a stabilire che anche al procedimento per il conferimento delle funzioni di legittimità si applicano i principi di cui alla legge n. 241 del 1990, (legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Al comma 2, che ricalca il contenuto dell'abrogato comma 13 dell'articolo 12, sono indicati i requisiti che il magistrato deve possedere per poter partecipare alla procedura per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità. In particolare, per quanto riguarda il requisito della capacità scientifica e di analisi delle norme, si prevede che esso sia valutato da una commissione, nominata dal Consiglio superiore della magistratura, composta di 5 membri (3 magistrati, 1 professore ordinario e 1 avvocato) che durano in carica 2 anni e non possono essere immediatamente confermati. Si tratta di: Con delibera del Consiglio superiore della magistratura sono individuati, ai sensi del comma 3, i criteri per l'attribuzione dei punteggi. Al riguardo si dispone, in conformità al principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), che sia attribuito un punteggio per ciascuno dei 3 parametri designati (attitudini, merito e anzianità; per quest'ultima, in particolare, si attribuisce un punteggio a ciascuna valutazione di professionalità), nonché il numero di provvedimenti, atti e pubblicazioni che il candidato può produrre e il numero di provvedimenti estratti a campione, ai sensi del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f), per l'espressione del giudizio.

Nella delibera sono infine stabiliti i compensi spettanti ai componenti della commissione.

Per quanto riguarda nello specifico la valutazione delle attitudini, il comma 4, in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), prevede che siano considerati: le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, la capacità scientifica e di analisi delle norme, il pregresso esercizio delle funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione. Le attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura possono invece essere valutate, come previsto dal principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera l), soltanto qualora l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata capacità scientifica e di analisi delle norme.

Il comma 5 detta le modalità procedurali, nonché i criteri cui la commissione deve attenersi nell'attività di valutazione. Inoltre, si prevedono in maniera puntuale i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme

Il comma 6 dispone che la commissione, al termine della valutazione, esprime un giudizio tra i seguenti: "inidoneo", "discreto", "buono" o "ottimo"; quest'ultimo può essere formulato solo quando l'aspirante presenta titoli di particolare rilievo (secondo quanto previsto dal principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e).

Il parere della commissione ha valore preminente, tuttavia il Consiglio superiore della magistratura può esprimere una diversa valutazione per eccezionali e comprovate ragioni. In caso di identica valutazione circa attitudini, merito e anzianità, il comma 7, attuando il principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), prevede che per il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità sia preferito il magistrato che ha svolto le funzioni di consigliere presso la corte di appello per almeno quattro anni.

Infine, il comma 8 stabilisce che le spese per la commissione non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura, come peraltro già previsto dall'abrogato comma 17 dell'articolo 12.

L'articolo 5 comma 5 dello schema di decreto interviene sul Capo IX del decreto legislativo n. 160 del

2006, introducendovi gli articoli da *46-bis* a *46-terdecies*, al fine di dare attuazione ai principi di delega relativi al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi recati dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 71 del 2022.

In particolare, dispone che le domande di partecipazione al concorso per il conferimento di funzioni direttive o semidirettive siano presentate, a pena di inammissibilità, tramite il sito intranet del Consiglio superiore della magistratura, che ne stabilisce le modalità nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990, con contestuale deposito documenti necessari. Ciascun magistrato ha facoltà di presentare fino a 4 domande, 2 per incarico direttivo e 2 per incarico semidirettivo.

Ai sensi dell'articolo *46-ter*, deposito e revoca delle domande sono immediatamente resi pubblici attraverso il sito intranet e contestualmente comunicati dallo stesso Consiglio al capo dell'ufficio di appartenenza

L'articolo *46-quater*, in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), fissa il principio generale, con la possibilità di alcune deroghe, secondo cui le procedure di conferimento degli incarichi sono trattate e definite secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, ad eccezione dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione,

In aderenza a quanto previsto dal principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), l'articolo *46-quinquies* prevede che la commissione debba procedere all'audizione di tutti i candidati, ma se il loro numero è superiore a 5 può limitarsi ad audirne almeno 3, dopo che ciascuno dei componenti della Commissione ne abbia indicato almeno uno.

Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi, l'articolo *46-sexies* stabilisce che il Consiglio superiore della magistratura tenga conto: del fascicolo personale del magistrato; del parere del consiglio dell'ordine degli avvocati; del parere dei magistrati assegnati al medesimo ufficio; del parere dei dirigenti amministrativi assegnati al medesimo ufficio.

Ulteriori indicazioni in merito ai pareri di cui all'articolo *46-sexies* sono dettate dall'articolo *46-septies*, in base al quale il capo dell'ufficio di provenienza del candidato è tenuto a comunicare al dirigente amministrativo preposto all'ufficio e al consiglio dell'ordine degli avvocati l'avvenuta presentazione della domanda, in modo da consentire l'eventuale trasmissione dei loro pareri al consiglio giudiziario entro 10 giorni.

Sempre entro 10 giorni sono trasmessi al consiglio giudiziario i pareri dei magistrati assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza del candidato. Se il consiglio giudiziario ritiene che le informazioni contenute in tali pareri sono rilevanti ai fini delle proprie determinazioni, invia una comunicazione al magistrato interessato, alla quale sono allegati i relativi pareri. Il magistrato può formulare osservazioni scritte al consiglio giudiziario o chiedere di essere audito. Se il Consiglio superiore della magistratura ritiene che vi siano informazioni rilevanti non tenute in considerazione dal consiglio giudiziario, instaura il contraddittorio con il magistrato medesimo.

La valutazione dei profili dei candidati è riservata, dall'articolo *48-octies*, al Consiglio superiore della magistratura che nello svolgimento di tale attività deve attenersi ai criteri direttivi dettati dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), *e*), *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*), della legge delega e trasposti nello schema di decreto in commento.

Al fine di rendere maggiormente omogenee le procedure per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, il legislatore delegato ha individuato nove diverse tipologie di incarichi (comma 2), per i quali si tiene conto non soltanto della distinzione tra incarichi direttivi e semidirettivi, giudicanti e requirenti ovvero di primo e secondo grado, ma anche delle dimensioni degli uffici giudiziari, da distinguere in piccoli, medi e grandi (tale suddivisione è demandata al Consiglio superiore della magistratura dal comma 3). Nella valutazione dei candidati è possibile distinguere una prima fase, relativa all'accertamento delle capacità del singolo candidato, con specifico riguardo al merito ed alle attitudini, ed una seconda fase, che attiene alla comparazione dei profili dei diversi candidati.

Per quanto riguarda la fase di comparazione, il Consiglio superiore della magistratura è chiamato a determinare preliminarmente il rilievo da attribuire ad una serie di elementi (comma 7), anch'essi positivamente indicati.

Con riferimento alla valutazione delle esperienze maturate negli incarichi ricoperti durante il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura in relazione alle attitudini organizzative, attuando in maniera puntuale il principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), della legge delega, l'articolo 46-nonies stabilisce che se ne possa tenere conto solo se ricorrono specifiche condizioni. L'articolo 46-*decies* predispone un sistema di valutazione del magistrato che abbia ricoperto un incarico ai fini di una sua eventuale riconferma nell'incarico direttivo o semidirettivo, ai sensi, rispettivamente dell'articolo 45 e dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006, secondo le direttive contenute nel principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g*), della legge delega. Ai sensi dell'articolo 46-*undecies* e in attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), della legge delega, la procedura di valutazione sopra indicata avrà luogo anche qualora il magistrato non chieda la riconferma. In tal caso, l'esito della valutazione sarà considerato in occasione della partecipazione del magistrato a successivi concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.

L'articolo 46-*duodecies* individua una causa ostativa alla conferma nell'incarico direttivo nella reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive, limitatamente ai casi in cui si evidenzino violazioni significative riguardanti la legittimità e non il merito delle scelte. In ogni caso tale causa non opera automaticamente.

Infine, l'articolo 46-*terdecies*, ottemperando al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera *i*), della legge delega, impone un limite al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi, stabilendo che il magistrato che ha svolto funzioni direttive o semidirettive non possa presentare domanda per il conferimento di un nuovo incarico se non siano trascorsi 5 anni dal giorno in cui ha assunto le predette funzioni. Unica eccezione ammessa a tale regola è il concorso per le posizioni apicali della Corte di cassazione (primo presidente e procuratore generale).

Tornando all'esame dell'articolo 5 dello schema di decreto in commento, gli ultimi commi 6 e 7 apportano modifiche di coordinamento al medesimo decreto legislativo n. 160 del 2006, conseguenti alle modifiche effettuate in precedenza.

In particolare, il comma 6 apporta all'articolo 51 un intervento di mero coordinamento normativo, conseguente alle modifiche apportate all'articolo 11 riguardanti la sospensione dal trattamento economico dei magistrati, mentre il comma 7, aggiungendo il comma 1-*bis* all'articolo 52, chiarisce, in via generale, che con riguardo ai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la medesima, le funzioni attribuite dal medesimo decreto legislativo 160 del 2006 al presidente della corte di appello, al procuratore generale presso la medesima, al consiglio giudiziario e al consiglio dell'ordine degli avvocati sono svolte, rispettivamente, dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la medesima, dal Consiglio direttivo e dal Consiglio nazionale forense.

L'articolo 6 reca alcune modifiche alla disciplina della formazione presso gli uffici giudiziari destinata ai laureati in giurisprudenza di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 69 del 2013, prevedendo - in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*) della legge delega - che possano essere ammessi a tale formazione anche coloro che non abbiano ancora conseguito la laurea ma abbiano superato tutti gli esami previsti.

In virtù delle modifiche introdotte dallo schema in commento, la possibilità di essere ammessi alla formazione è estesa a coloro che non hanno ancora conseguito la laurea ma hanno superato tutti gli esami previsti (lettera *a*), che modifica l'articolo 73, comma 1, del decreto legge n. 69 del 2013).

Si prevede inoltre che il conseguimento della laurea costituisca titolo di preferenza, prioritario rispetto agli altri già previsti, nel caso in cui non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti (lettera *b*), che modifica l'articolo 73, comma 1, del decreto legge n. 69 del 2013).

L'articolo 7 reca alcune disposizioni di coordinamento conseguenti alle modifiche introdotte in precedenza.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 7, comma 1, lettera *a* del decreto legislativo n. 25 del

2006, relativo alle competenze del consiglio direttivo della Corte di cassazione in ordine alla formulazione del parere sulla tabella della Corte medesima, sostituendo il rinvio al comma 3 dell'articolo 71-*bis* dell'ordinamento giudiziario con il rinvio al comma 1 dello stesso articolo, in conseguenza della modifica introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettere *e*) ed *f*) dello schema. I commi 2 e 3 integrano il riferimento contenuto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 92 del 2016, e dall'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo n. 116 del 2017, relativi alle procedure di conferma dei magistrati onorari, integrando il rinvio alle procedure di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 160, con quello agli articoli 11-*bis* e 11-*ter*, introdotti dall'articolo 5 dello schema di decreto in esame.

Analogamente, il comma 4, integra il riferimento contenuto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 9 del 2021, relativo a Valutazioni di professionalità dei procuratori europei delegati, integrando il rinvio alle procedure di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 160, con quello agli articoli 11-*bis* e 11-*ter*, introdotti dall'articolo 5 dello schema di decreto in esame.

Infine, il comma 5 interviene sull'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), riguardante la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

In primo luogo, al comma 2 dell'articolo 103 viene sostituito il requisito della terza valutazione di professionalità con la valutazione di professionalità indicata dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (ovvero la quarta valutazione di professionalità) per il conferimento delle funzioni di sostituto della procura nazionale antimafia e antiterrorismo (lettera *a*)).

Inoltre, sempre la lettera *a*) del comma 5 in esame, intervenendo sul medesimo articolo 103 comma 2, dispone l'aumento a tre dei procuratori antimafia e antiterrorismo aggiunti (in luogo dei 2 attualmente previsti). La lettera *b*) del comma 5 in esame, intervenendo sul comma 3 dell'articolo 103 del Codice antimafia, prevede che nei criteri qualitativi di scelta dei magistrati preposti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo rilevi anche l'avere specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti di cui all'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*, del codice di procedura penale, riguardanti alcuni gravi delitti informatici ivi specificamente individuati.

L'articolo 8 reca disposizioni transitorie. In particolare, il comma 1 prevede che il CSM adotti le delibere necessarie a dare attuazione al decreto in esame nel termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore. Il comma 2 stabilisce che le disposizioni riguardanti il periodo di aspettativa obbligatoria per lo svolgimento di un mandato o di un incarico di governo nazionale, regionale o locale, (articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006 dallo schema di decreto), si applichino ai magistrati che abbiano assunto tali cariche dopo l'entrata in vigore delle disposizioni medesime. Infine, il comma 3 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 46-*terdecies*, relative ai limiti per il conferimento di nuovi incarichi, si applichino ai magistrati che abbiano assunto incarichi direttivi o semidirettivi a seguito di procedure pubblicate dopo l'entrata in vigore delle disposizioni medesime.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il relatore rappresenta infine come il tema ulteriore dei *test* psico-attitudinali, pur non trattato dallo schema di decreto legislativo in esame, meriti un supplemento di riflessione da parte della Commissione. Infatti, l'introduzione dei *test* citati - che pure era stata discussa in Consiglio dei ministri - non ha affatto un valore punitivo ma anzi rappresenta una valorizzazione della fondamentale funzione svolta dalla magistratura. I *test* psico-attitudinali sono presenti invero in molte professioni che prevedono l'esercizio di rilevanti funzioni pubbliche.

Il [PRESIDENTE](#), nel ringraziare il senatore Zanettin per l'esauritiva relazione, precisa di essere favorevole, come spesso ha avuto modo di rappresentare, alla possibilità di introdurre *test* psico-attitudinali per i magistrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili ([n. 107](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Esame e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra lo schema in esame, recante disposizioni per il

riordino della disciplina del fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ricordando che la Commissione è chiamata a rendere parere entro il 19 gennaio 2024.

Nel merito l'atto consta di 17 articoli. L'articolo 1 definisce l'ambito soggettivo di applicazione dello schema di decreto.

Gli articoli 2 e 3, in attuazione dei criteri di delega dettati dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 5, disciplinano rispettivamente gli incarichi che determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo e quelli che invece possono essere svolti ponendosi in aspettativa.

Nel dettaglio l'articolo 2 prevede che di regola tutti gli incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni la cui assunzione non può garantire l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario possono essere svolti solo previo collocamento fuori ruolo ovvero, nei casi specificamente previsti dalla legge, previo collocamento in aspettativa (comma 1). Devono essere svolti con il collocamento fuori ruolo, gli incarichi di direttore dell'ufficio di gabinetto e di capo della segreteria del Ministro, nonché i seguenti incarichi: capo e vice-capo dell'ufficio di gabinetto, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, capo e vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali (comma 2). Il comma 3 consente comunque agli organi di autogoverno di autorizzare lo svolgimento di incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa, anche se non è garantito l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario. Ciò soltanto nei casi in cui una specifica disposizione di legge prevede che questi incarichi siano svolti da magistrati senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa e con esonero totale o parziale dalle attività giudiziarie.

L'articolo 3, al comma 1, prevede che il magistrato possa essere collocato in aspettativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di mobilità tra pubblico e privato. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, in tutti i casi di collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il posto di provenienza è considerato vacante e il ricollocamento del magistrato a seguito della cessazione dell'aspettativa avviene secondo le modalità previste per il magistrato collocato fuori ruolo.

L'articolo 4, in attuazione dei criteri di delega di cui alle lettere *e*) ed *f*) (prima parte) del comma 1 dell'articolo 5, disciplina i requisiti per il collocamento fuori ruolo. Il comma 1 prevede, in linea generale, che il collocamento del magistrato fuori ruolo non può essere autorizzato se ricorre anche una sola delle seguenti condizioni: sono decorsi meno di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura; sono decorsi meno di tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni. Con riguardo alla prima condizione il comma 2 precisa che il magistrato deve avere esercitato le funzioni per almeno dieci anni dalla data del loro conferimento, anche presso magistrature diverse da quelle di attuale appartenenza o avere prestato servizio presso l'Avvocatura dello Stato (stante l'equiparazione tra le carriere sancita dall'articolo 23 del Regio Decreto n. 1611 del 1933) o presso gli organi costituzionali, con esclusione di ogni periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato collocato fuori ruolo o in aspettativa, salvi i casi di aspettativa per maternità o per congedo parentale e di svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 11, comma 3 (si tratta degli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, di procuratore capo europeo, di procuratore europeo, di magistrato di collegamento, nonché agli incarichi di coordinamento e/o supporto all'attività giudiziaria e giurisdizionale svolti a livello internazionale). Ai sensi del comma 3 il decorso di almeno tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un precedente collocamento fuori ruolo si calcola dal momento in cui il magistrato ha assunto il nuovo incarico successivo al rientro in ruolo, escluso il periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato collocato in aspettativa, ad esclusione, anche in questo caso, dell'aspettativa per maternità o per congedo parentale e degli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie all'estero. Il comma 4 prevede una serie di eccezioni alle limitazioni temporali illustrate.

L'articolo 5, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera *c*), del comma 1 dell'articolo 5,

consente il collocamento fuori ruolo quando l'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza (comma 1). Tale interesse sussiste quando consente al magistrato di acquisire competenze e conoscenze utili per l'esercizio della giurisdizione (comma 2). Nel valutare la sussistenza dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza l'organo di governo autonomo deve tenere in ogni caso conto (comma 3): della natura e delle competenze dell'ente conferente l'incarico; dell'attinenza del contenuto dell'incarico alla professione del magistrato; della idoneità dell'incarico fuori ruolo all'acquisizione di competenze utili all'amministrazione. In ogni caso l'organo di governo autonomo deve valutare le ricadute provenienti dallo svolgimento dell'incarico fuori ruolo sotto il profilo della possibile lesione della immagine di imparzialità e indipendenza del magistrato o del pregiudizio derivante al prestigio delle magistrature (comma 4). Il comma 5 fissa una presunzione di interesse dell'amministrazione tutte le volte in cui la legge affida esclusivamente a magistrati lo specifico incarico, nonché per gli incarichi presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, per gli incarichi apicali, anche di diretta collaborazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri o per incarichi presso organismi dell'Unione europea o organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Non ritiene invece sussistente l'interesse dell'amministrazione di appartenenza quando l'incarico non richieda un elevato grado di preparazione in materie giuridiche ovvero una particolare conoscenza dell'organizzazione giudiziaria o esperienza pratica maturata nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, giudiziaria, consultiva o di controllo (comma 6).

L'articolo 6, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5, prevede alcuni casi nei quali il collocamento fuori ruolo non può essere autorizzato, salva diversa determinazione dell'organo di autogoverno. In particolare ai sensi del comma 3, l'organo di governo autonomo può sempre valutare, tenendo conto delle esigenze dell'ufficio di provenienza e dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, la possibilità di concedere il collocamento fuori ruolo in ragione del rilievo costituzionale dell'organo conferente nonché presso gli organi giudiziari internazionali. Di regola non può essere collocato fuori ruolo il magistrato: la cui sede di servizio presenti un rilevante indice di scopertura dell'organico stabilita in via generale dall'organo di governo autonomo. Ai fini della individuazione della sede di servizio sono irrilevanti eventuali destinazioni in applicazione distrettuale o extradistrettuale. Nella determinazione dell'indice di scopertura si tiene conto anche delle assenze per aspettativa o per congedo straordinario, purché di durata superiore a sessanta giorni. Si tiene altresì conto degli esoneri, totali o parziali, dallo svolgimento dell'ordinario lavoro giudiziario, fermo restando che eventuali esoneri parziali sono computati pro quota (comma 1); che, alla data della deliberazione, sia impegnato nella trattazione di procedimenti penali per gravi reati in avanzato stato di istruttoria rispetto ai quali il suo allontanamento possa incidere gravemente sui tempi di definizione (comma 2).

L'articolo 7 in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera d), del comma 1 dell'articolo 5, individua alcuni criteri di priorità per il collocamento fuori ruolo. In particolare quando il numero di richieste di collocamento di magistrati fuori ruolo ecceda quello dei posti disponibili, l'organo di governo autonomo si determina sulla base di una specifica graduatoria di priorità.

L'articolo 8 disciplina la procedura di autorizzazione al collocamento fuori ruolo. Più nel dettaglio si prevede che il procedimento per il collocamento fuori ruolo del magistrato sia avviato su richiesta inoltrata all'organo di governo autonomo dall'amministrazione o dall'istituzione che richiede di conferire l'incarico al magistrato (comma 1). Ai sensi del comma 2, l'amministrazione o l'istituzione richiedente deve specificare la durata, la natura e la tipologia dell'incarico fuori ruolo da affidare al magistrato. Con specifico riguardo ai magistrati ordinari si prevede che nel caso in cui la richiesta provenga da amministrazione o istituzione diversa dal Ministro della giustizia, relativamente ai magistrati ordinari, il Consiglio superiore della magistratura debba inoltrare al Ministro della giustizia copia dell'istanza e della documentazione rilevante, per consentire al Guardasigilli di formulare eventuali osservazioni (comma 3).

Nell'ambito della procedura, all'articolo 9, si è, altresì, previsto che il collocamento fuori ruolo possa essere disposto solo previa acquisizione dell'assenso scritto del magistrato, che deve essere trasmesso all'organo di governo autonomo dallo stesso magistrato (comma 1). L'assenso è revocabile fino al

momento in cui inizia l'effettivo svolgimento delle funzioni presso l'amministrazione o l'istituzione richiedente (comma 2). Inoltre, il magistrato è tenuto ad allegare all'atto di assenso una relazione che espliciti le caratteristiche, la durata e il luogo di svolgimento dell'attività; i compensi, le indennità o le remunerazioni previsti sotto qualsiasi forma o titolo; gli eventuali procedimenti o processi da lui trattati, o in corso di trattazione, nei quali sia stato o sia parte l'ente o il soggetto che ha formulato la richiesta; le eventuali situazioni di conflitto di interesse (lettera a). Inoltre, il magistrato è anche onerato di acquisire e allegare il parere del dirigente dell'ufficio, che deve contenere una valutazione relativa alla compatibilità dell'incarico con l'assicurazione del buon andamento dell'ufficio, oltre all'indicazione dell'eventuale avvenuta designazione del magistrato, alla data della richiesta, per la trattazione di procedimenti, processi o affari tali che l'allontanamento possa nuocere gravemente agli stessi (lettera b). Infine, qualora si tratti di magistrato ordinario, all'assenso deve essere allegato anche il parere del Consiglio giudiziario, ove applicabile (lettera c).

Nell'ambito del procedimento è disciplinato anche il potere di valutazione dell'organo di governo autonomo: l'articolo 10 prevede infatti che l'organo di governo autonomo accerti la sussistenza dei presupposti dettati dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 7, dandone conto in apposita motivazione. In attuazione dei criteri direttivi dettati dalle lettere g) e i) del comma 1 dell'articolo 5, l'articolo 11 disciplina i limiti di permanenza fuori ruolo per i magistrati. Ai sensi del comma 1, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possono essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni. Peraltro, in conformità al criterio di delega, che espressamente prevede che debbano essere confermate le deroghe generali già oggi previste dall'articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e che possano essere previste ulteriori deroghe a limite temporale di sette anni, purché indicate tassativamente e, in questi casi, senza che la deroga possa comportare un collocamento fuori ruolo per un periodo superiore a dieci anni, il comma 2 ha individuato gli incarichi per i quali il tempo trascorso fuori ruolo può superare i sette anni, ma non può superare complessivamente dieci anni, limitandoli a quelli indicati dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c) ed e). Ai sensi del comma 3 non valgono i predetti limiti massimi di sette e di dieci anni per gli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, quello di procuratore capo europeo, di procuratore europeo, di magistrato di collegamento nonché per gli incarichi di coordinamento e/o supporto all'attività giudiziaria e giurisdizionale svolti a livello internazionale.

L'articolo 14 - riprendendo quanto già previsto dalla legge n. 190 del 2012 - ribadisce che per gli incarichi elettivi, anche presso gli organi di governo autonomo, e di Governo le disposizioni dettate dal testo in esame non si applicano, in conformità al fatto che non si tratta propriamente di incarichi conferiti da altre amministrazioni, che già la disciplina vigente deroga pressoché a tutti i limiti oggi vigenti e, soprattutto, perché di quegli incarichi non tratta la delega di cui all'art. 5 della legge 17 giugno 2022, n. 71, mentre ad occuparsi di quelle categorie sono gli articoli 19 (Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi) e 20 (Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi) della stessa della legge 17 giugno 2022, n. 7 (comma 2).

L'articolo 12, anche in relazione all'esigenza di raccordare il periodo trascorso fuori ruolo con la progressione in carriera, prevede che al termine del periodo trascorso fuori ruolo o in regime di aspettativa, l'istituzione conferente l'incarico debba redigere una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta dal magistrato (comma 1), e che una relazione debba essere redatta, a richiesta del magistrato, anche in occasione delle valutazioni di professionalità e della presentazione di domande per il conferimento di incarichi semidirettivi o direttivi (comma 2).

L'articolo 13, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera h), fissa il numero massimo dei magistrati collocabili fuori ruolo. Il comma 1 prevede in particolare che i magistrati ordinari non possano superare il numero di 180 unità (rispetto ai 194 previsti attualmente, in conseguenza della diversa modulazione del ruolo organico operata con il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 182, in materia di Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale - EUROJUST). Per quanto riguarda i magistrati amministrativi e contabili il numero (per ciascuna categoria) è fissato in

25 unità.

Peraltro, il comma 2, per i magistrati ordinari, interviene anche a delimitare in termini relativi, cioè rispetto alle diverse tipologie di incarichi, il numero di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, stabilendo che solo 40 unità possano essere collocati presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Consiglio superiore della magistratura e dagli organi costituzionali. Con il comma 3 è prevista una deroga ai limiti massimi previsti dal comma 1 e 2, per i magistrati destinati ad incarichi di funzioni giudiziarie e giurisdizionali all'estero o svolti presso organismi internazionali, con necessario riassorbimento nel medesimo numero massimo in occasione del successivo rientro in ruolo di altri magistrati. Infine, il comma 4 prevede l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 143/2008.

L'abroganda disposizione disciplina la deroga al limite massimo dei dieci anni di permanenza fuori ruolo per gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura e gli incarichi elettivi attesa la previsione di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) ed e) e all'articolo 11, comma 2 dello schema in esame.

L'articolo 15 detta la disciplina transitoria, per la quale la normativa introdotta dallo schema in esame si applica agli incarichi conferiti o autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (comma 1). Si applica la disciplina vigente ai magistrati che sono già collocati fuori ruolo al momento della pubblicazione del decreto, ad eccezione dei magistrati che svolgono attività giudiziaria o giurisdizionale all'estero o a livello internazionale ai quali non si applicano i limiti temporali di permanenza nell'incarico previsti dalle disposizioni vigenti (comma 2). Per i magistrati collocati fuori ruolo successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, che abbiano anteriormente ricoperto incarichi con collocamento fuori ruolo, si applica la disciplina relativa ai limiti temporali prevista dal decreto, computando la durata del precedente incarico nel termine complessivo di permanenza fuori ruolo, fatta eccezione per gli incarichi da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del consiglio dei ministri o presso gli organi di governo autonomo (comma 3).

L'articolo 16 è volto a coordinare la vigente normativa con quella dettata dal provvedimento in esame. Si stabilisce a tal fine che l'attuale disciplina prevista dall'articolo 1, comma 68, primo periodo e commi da 69 a 72 della legge 190/2012 (valida per i magistrati già collocati fuori ruolo), non si applica ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili all'atto dell'entrata in vigore del decreto in esame.

L'articolo 17, al comma 1, dispone l'abrogazione dell'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il comma 2 interviene sostituendo la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, relativa al ruolo organico della magistratura ordinaria, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 13.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'imminente scadenza del parere, nella seduta di martedì dovrà necessariamente svolgersi la discussione sullo schema di decreto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [808](#)

Art. 2

2.07 (già em. 2.0.7 testo 3)

[Zanettin](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 2-bis, dopo le parole "degli interlocutori," sono inserite le seguenti: "nonché quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti"».

2.0.7 (testo 3) (v. 2.07)

[Zanettin](#)

All'articolo 2, comma 1, lettera c), il numero 1), è sostituito dal seguente: «1) al comma 2-bis,

dopo le parole "degli interlocutori," *sono inserite le seguenti*: "nonché quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti".».

2.68 (testo 2)

[Potenti, Stefani](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) la parola "Solo" è sostituita dalle seguenti: "A tutela del diritto di difesa,", le parole "con indicazione" sono sostituite dall e seguenti: "contenente la descrizione sommaria del fatto, l'indicazione" e le parole "con invito" sono sostituite dalle seguenti: "l'invito".»

2.0.1 (testo 2)

[Zanettin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 103 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. E' parimenti vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.»;

b) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

«6-ter . L'autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate.».

1.3.2.1.2. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 115 (ant.) del 18/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2024
115^a Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), ricordando che si sono concluse le votazioni degli emendamenti e degli ordini del giorno, sottopone alla Commissione tre proposte di coordinamento formale del testo, pubblicate in allegato al resoconto (Coord. 1, Coord. 2 e Coord. 3), illustrandone i contenuti.

Con il parere favorevole del vice ministro SISTO, poste separatamente ai voti le tre proposte di coordinamento sono approvate.

Il [PRESIDENTE](#) informa che la Commissione affari costituzionali ha reso il parere non ostativo sugli emendamenti approvati dalla Commissione ma non è ancora stato espresso il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati nella seduta di ieri. Precisa pertanto che il voto sul mandato potrà essere effettuato una volta acquisito tale parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (n. 107)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (FdI), propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), in considerazione del fatto che la II Commissione della Camera dei deputati ha rinviato l'espressione del parere alla prossima settimana, chiede di poter procedere allo stesso modo, procedendo alla votazione nella prima seduta utile della prossima settimana al fine di un approfondimento ulteriore del testo.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al Governo di esprimersi sul punto.

Il vice ministro SISTO, confermando che la Commissione giustizia della Camera esprimerà il parere la prossima settimana, non ritiene di avere obiezioni alla richiesta di una breve posticipazione del voto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (n. 110)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) chiede di poter svolgere la discussione nella prossima seduta utile in considerazione della delicatezza dei temi affrontati dallo schema di decreto legislativo. Chiede inoltre al relatore se, come anticipato nella relazione, la questione dei *test* psicoattitudinali per i magistrati sia già contenuta nel provvedimento o se vi sia una proposta del relatore per inserire questo tema.

Il relatore, senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), precisa che il tema non è al momento inserito nel testo dello schema di decreto ma che, considerandone la rilevanza, vorrebbe poterne discutere in Commissione al fine di suggerire un'integrazione della proposta presentata dal Governo.

Sulla questione interviene il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), il quale ritiene che il tema dei *test* psicoattitudinali per i magistrati non possa rappresentare un tabù in quanto appare ragionevole verificare e conoscere le attitudini di professionisti che nell'esercizio dei loro poteri possono incidere profondamente sulla vita e sulla libertà delle persone. D'altronde, anche per altre professioni - in particolare per l'esercizio di funzioni di polizia - è richiesta la verifica di specifici requisiti psicoattitudinali, anche in considerazione della gravosità delle mansioni svolte e dei contesti di forte *stress* in cui talora si trovano ad operare. Chiede inoltre un approfondimento sull'individuazione dei soggetti che possono accedere al fascicolo del magistrato previsto nello schema di decreto.

La senatrice [CAMPIONE](#) (FdI) fa presente che sul tema dei *test* psicoattitudinali il Gruppo di Fratelli d'Italia non ha alcuna obiezione ma ritiene necessario un approfondimento sulla formulazione concreta e attuazione della norma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Rinvio del seguito dell'esame)

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati ([Doc. LXXXVI n. 1](#)) **Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023**

(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4ª Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 1 e sul *Doc. LXXXVII*, n. 1. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) anticipa che il senatore Zanettin ha chiesto di intervenire nella prossima seduta sull'ordine dei lavori per chiedere ulteriori approfondimenti sul testo unificato in esame, eventualmente

alla Commissione di merito.

Il vice ministro SISTO si dichiara favorevole ritenendo del tutto opportuna la possibilità di approfondire la tematica affrontata dal testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2) Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(21) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(131) Alessandra MAIORINO. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(918) Ilaria CUCCHI e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta dell'11 gennaio.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore **BERRINO** (FdI) chiede di poter svolgere un breve ciclo di audizioni al fine di approfondire alcuni aspetti tecnici della materia.

Il **PRESIDENTE** informa che la richiesta del senatore Berrino sarà trattata nell'Ufficio di Presidenza che convocherà al termine della seduta odierna. Avendo approfondito l'argomento in qualità di Presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati nella XVI legislatura, ritiene che i provvedimenti in esame, al di là delle differenti valutazioni politiche, debbano rappresentare un momento di approfondimento anche dal punto di vista strettamente tecnico-giuridico al fine di individuare la migliore soluzione per evitare la trasmissione di un numero eccessivo di cognomi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il **PRESIDENTE** avverte che al termine della seduta odierna avrà luogo una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 808

Coord.1

Il Relatore

All'articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso «Art. 346-bis», al quarto comma, dopo la parola: «utilità» inserire la seguente: «economica».

Coord.2

Il Relatore

All'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «provvedimenti cautelari custodiali» con le seguenti: «provvedimenti di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere».

Coord.3

Il Relatore

All'articolo 7, comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «mediante corrispondente riduzione» sopprimere le seguenti: «delle proiezioni»;

2) sostituire le parole: «bilancio triennale 2023-2025» con le seguenti: «bilancio triennale 2024-2026»;

3) sostituire le parole: «stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2023» *con le seguenti*: «stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024».

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 82 (ant.) del 15/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 82

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,45

*AUDIZIONE DEL PROFESSOR NICOLA BRUTTI, ASSOCIATO DI DIRITTO PRIVATO
COMPARATO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI PADOVA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2, 21, 131 E
918 (NORME IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI)*

1.3.2.1.4. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 86 (ant.) del 22/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 86

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,55

*AUDIZIONI DELLA PROFESSORESSA CARLA BASSU, ORDINARIO DI DIRITTO PUBBLICO
COMPARATO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI SASSARI, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, E
DELL'AVVOCATO SUSANNA SCHIVO, ESPERTA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2, 21, 131 E 918
(NORME IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI)*

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 88 (ant.) del 29/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 88

GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 10

AUDIZIONI DEL PREFETTO TERESA DE VITO, DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI, E DELL'AVVOCATO FRANCESCA FUCALORO, AREA DIRECTOR ZONTA INTERNATIONAL, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2, 21, 131 E 918 (NORME IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI)

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 92 (ant.) del 21/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 92

GIOVEDÌ 21 MARZO 2024

Presidenza del Vice Presidente

SISLER

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 10,10

AUDIZIONI DELLA PROFESSORESSA FATIMA YANEZ VIVERO, ORDINARIA DI DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITÀ UNED DI MADRID, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, E DEL PROFESSOR ALFONSO CELOTTO, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2, 21, 131 E 918 (NORME IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI)

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 94 (ant.) del 28/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 94

GIOVEDÌ 28 MARZO 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 10

AUDIZIONI DELL'AVVOCATO ANNA PASE, ESPERTA IN MATERIA, E DELLA PROFESSORESSA AMALIA DIURNI, ORDINARIA DI DIRITTO PRIVATO COMPARATO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI ROMA "TOR VERGATA", SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2, 21, 131 E 918 (NORME IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI)

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 95 (pom.) del 03/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 95

MERCOLEDÌ 3 APRILE 2024

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,50

AUDIZIONE DEL DOTTOR GIULIO BIINO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, E DELLA DOTTORESSA ALESSANDRA MASCELLARO, CONSIGLIERA NAZIONALE DEL NOTARIATO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2, 21, 131 E 918 (NORME IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI)

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 101 (ant.) del 18/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 101

GIOVEDÌ 18 APRILE 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 10

AUDIZIONE DELLA PROFESSORESSA IDA NICOTRA, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 824, 163, 245 E 475 (NORME IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA SURROGAZIONE DI MATERNITÀ)

AUDIZIONE DEL DOTTOR GIUSEPPE ONDEI, PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 985 (MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI PRESCRIZIONE)

AUDIZIONI DEL DOTTOR PARIDE GULLINI, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE, E DEL DOTTOR RENZO CALVIGIONI, ESPERTO DI STATO CIVILE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2, 21, 131 E 918 (NORME IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI)

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.